

Domande e Risposte Eco-Schema 2

1. L'Eco-schema 2 prevede un impegno annuale? Quindi si può aderire un anno e poi decidere di non continuare?

Sì, l'impegno è annuale, si può aderire anche per un solo anno.

2. Possono accedere all'eco-schema solo le arboree oppure in generale le colture permanenti? Possono accedere anche i vivai? E il bosco ceduo a rotazione rapida? Se possono accedere in generale le colture permanenti, sono ammesse le asparagiaie e/o carciofaie sopra i 4 anni?

L'eco-schema 2 si applica alle colture arboree e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida. Non si applica ai vivai. Non si applica ad asparagiaie e carciofaie. Si fa presente, tra l'altro, che le asparagiaie e carciofaie, in quanto colture pluriennali, non sono incluse nelle colture permanenti (vedasi art. 2, par. 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (UE) 795/2004, come modificato con Reg. (UE) 1522 del 2007).

3. È possibile richiedere il contributo per l'eco-schema 2 per le colture arboree da legno che hanno terminato l'impegno ai sensi del Reg. CEE 2080/92?

No, non è ammesso ai pagamenti del primo pilastro, e quindi degli eco-schemi, il bosco, come definito nella sezione 4.1.8 del Piano strategico della PAC.

4. Il pagamento dell'eco-schema 2 viene limitato alla sola superficie inerbita o all'intera superficie della coltura arborea?

La superficie oggetto di impegno, sulla quale viene quindi effettuato il pagamento, è il 100% della superficie della coltura arborea con cui si accede all'eco-schema. Di questa superficie almeno il 70% deve essere inerbito.

5. L'impegno relativo al divieto di lavorazioni riguarda solo il 70% della superficie, cioè la superficie minima inerbita, oppure tutta la superficie?

Il divieto di lavorazioni si applica all'intera superficie inerbita presente nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma.



- 6. L'eco-schema 2 prevede l'obbligo di assicurare la copertura vegetale erbacea (spontanea o seminata) tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo e quindi, in caso di adesione nel 2023, tra il 15 settembre 2023 e il 15 maggio 2024. Ma l'eco-schema contempla anche altri impegni - come il divieto di effettuare lavorazioni nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma - che vigono per "tutto l'anno". Si chiede cosa si intenda per "durante tutto l'anno". Nel caso in questione, durante tutto il 2023, cioè dall'1/1 al 31/12? Durante il periodo compreso tra il 15 settembre 2023 e il 15 maggio 2024?**

Con "tutto l'anno" si intende il periodo compreso tra il 16 maggio dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo.

- 7. La non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico si riferisce al periodo in cui sussiste l'obbligo di assicurare la copertura vegetale erbacea oppure a tutto l'anno?**

Il divieto di diserbo chimico si applica durante tutto l'anno, in coerenza con l'impegno a gestire la copertura vegetale erbacea solo mediante operazioni meccaniche di sfalcio, vigente anch'esso durante tutto l'anno.

- 8. L'impegno relativo al divieto di diserbo chimico sull'interfila consente di distribuire diserbanti chimici sulla fila?**

Sì. Il divieto di diserbo chimico non si applica sulla fila.

- 9. È possibile effettuare pascolamento nell'interfila delle colture arboree oggetto di pagamento per l'eco-schema 2?**

Non è possibile effettuare il pascolamento in quanto l'eco-schema 2 prevede che la gestione della copertura vegetale erbacea sia effettuata esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura. Si fa presente inoltre che il sostegno per questo eco-schema è stato determinato in termini di compensazione dei costi supplementari sostenuti e di mancato guadagno (art. 31 par. 7 lett. b del Reg. (UE) 2021/2116), includendo nella fattispecie il costo dello sfalcio e delle operazioni di trinciatura.

- 10. L'eco-schema prevede il mantenimento dell'inerbimento su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno calcolato, in base all'articolo 18 comma 1 lettera a) del DM 23 dicembre 2022 n 660087, come rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole). Come viene effettuata la verifica nel caso di richiesta riguardante solo parte delle superfici aziendali? E qualora la SOI (superficie oggetto di impegno) accertata sia inferiore a quella dichiarata in domanda grafica?**



Ad esempio: un agricoltore conduce 100 ettari di frutteto, ma aderisce all'eco-schema 2 solo con 50 ettari delimitati in domanda grafica tramite un poligono dichiarato. In fase di accertamento si verifica che la superficie impegnata del frutteto è pari a 49 ettari (inferiore rispetto alla superficie dichiarata in domanda grafica) e la superficie inerbita è presente su tale area per 34,6 ettari. Fatto salvo eventuali sanzioni per le difformità di superficie, il rispetto dell'inerbimento minimo del 70% verrà calcolato sulla base della SOI accertata (34,6 ettari/49 ettari =70,6%)?

Premesso che l'agricoltore può fare domanda anche solo per una parte della superficie arborea aziendale, la quale sarà individuata graficamente nella domanda, e che il 70% si calcola come rapporto tra la superficie ammissibile inerbita della coltura arborea e la superficie totale ammissibile della coltura arborea, il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola sulla superficie dichiarata in domanda.

Si fa presente che le domande possono essere modificate dal richiedente alle condizioni previste dall'articolo 11 comma 12 del DM 660087 del 23 dicembre 2022.

11. Nella nostra zona (provincia di Modena) i frutteti sono inerbiti nell'interfilare (per circa 3 metri) ma sulla fila per 50 cm da una parte e dall'altra della pianta sono lavorati. In questi casi posso fare domanda sull'intera superficie del frutteto compreso le aree sulle file lavorate? In questo modo avremmo oltre il 70% di superficie inerbita, è corretto?

La superficie oggetto di impegno è tutta la superficie con coltivazioni arboree, compresa la fila, dove possono essere eseguite le lavorazioni. Se l'interfila inerbita corrisponde ad almeno il 70% della superficie totale, l'impegno di inerbimento di ECO-2 è rispettato. Pertanto, l'esempio riportato è corretto.

12. Per raggiungere il minimo del 70% di superficie inerbita, si può considerare anche la superficie inerbita nel sottochioma?

Sì.

13. L'esecuzione di un intervento straordinario con singolo aratro talpa allo scopo di facilitare il drenaggio del terreno ed evitare ristagni idrici, che compromette in maniera limitata la copertura dell'interfila, può essere ammesso non trattandosi di una lavorazione superficiale del terreno?

L'eco-schema non consente di effettuare lavorazioni che compromettano il manto erboso. Ciò premesso, l'intervento con singolo aratro talpa, compromettendo la copertura del manto erboso non è ammesso. Inoltre, l'evento citato (ristagno idrico) non presenta i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità necessari affinché possa essere considerato circostanza eccezionale (art. 3, Reg. (UE) 2021/2116).



14. Sono ammesse operazioni di discissura, ripuntatura e rippatura?

L'eco-schema 2 non consente di effettuare lavorazioni che compromettano il manto erboso. Il rispetto di questa condizione definisce le operazioni ammesse. Si ricorda che uno dei marker di sicura capacità di controllo da parte dell'Area Monitoring System (AMS) è il marker di interruzione della copertura vegetale, la quale verrà pertanto rilevata dagli strumenti di controllo.

15. La semina delle colture per l'inerbimento in ogni caso smuove leggermente il terreno. In questo caso è considerata lavorazione?

Come previsto all'art. 18, comma 1, lettera c) del DM 23 dicembre 2022 n 660087, è consentita solo la semina che non implichi lavorazioni del suolo, ovvero la semina su sodo.

16. Il sovescio, che è una pratica colturale benefica per le coltivazioni arboree, è ammesso oppure è considerato lavorazione e di conseguenza esclude le aziende dal richiedere l'eco-schema 2?

Il sovescio è una lavorazione che compromette la copertura vegetale erbacea e quindi non è ammesso.

17. L'importo del pagamento dell'eco-schema può essere suscettibile di variazioni?

Gli importi unitari degli eco-schemi possono subire variazioni in base al volume delle adesioni, per garantire la necessaria flessibilità nell'utilizzazione dei fondi. Nella Tabella "12 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output" della scheda del Piano Strategico della PAC 2023-27 riguardante ogni eco-schema si può trovare l'"Importo minimo per l'importo unitario previsto" e l'"importo massimo per l'importo unitario previsto". Per l'eco-schema 2 gli importi in questione sono di seguito riportati.

Importi unitari ECO-2 Inerbimento colture arboree (euro/ettaro)

	Importo unitario previsto	Importo minimo per l'importo unitario previsto	Importo massimo per l'importo unitario previsto
ECO-2	120,00	81,40	283,57
ECO-2 ZVN	144,00	97,67	340,28
ECO-2 Zone Natura 2000	144,00	97,67	340,28

Piano Strategico della PAC 2023-27



18. Per accedere al pagamento di ECO-2 è condizione necessaria avere diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS)?

Una superficie è ammissibile agli eco-schemi se soddisfa i requisiti di ettaro ammissibile stabiliti nel Piano strategico della PAC. Il numero di diritti all'aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell'ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici. Tuttavia, è necessario ricevere il sostegno di base al reddito nel caso di pagamenti sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.

Si devono, quindi, distinguere due casi:

1. Pagamenti in forma di supplemento al sostegno di base al reddito in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera a): **ECO-5**

I beneficiari devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile. In tal caso, i pagamenti dei regimi ecologici sono collegati al sostegno di base al reddito per garantire la compatibilità con la Green Box. Tuttavia, l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico.

2. Pagamenti basati su compensazione (costi aggiuntivi e perdita di reddito) in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera b): **ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4**

In questo caso percepire il sostegno di base al reddito non è prerequisito per il pagamento per i regimi ecologici, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 7, lettera b).

In ogni caso il beneficiario deve essere un agricoltore attivo (ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5) e la superficie deve essere ammissibile ai pagamenti diretti secondo quanto definito nel Piano strategico (ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5).